



## **Deliberazione Giunta Regionale n. 808 del 23/12/2015**

Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali

Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. 223/2014 - Riforma del Sistema della Formazione Professionale - Approvazione Standard formativi e ulteriori disposizioni per l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale "Autofinanziata".

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. la Risoluzione del Consiglio 2003/C 13/02 di promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di Istruzione e Formazione Professionale al fine di rimuovere gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale, promuovere l'accesso all'apprendimento permanente, favorire la trasferibilità ed il riconoscimento di competenze e Qualifiche;
- b. la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle Qualifiche e delle competenze (EUROPASS) finalizzato ad agevolare la mobilità in ambito europeo;
- c. la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2005/36/CE relativa al riconoscimento delle Qualifiche professionali;
- d. la Risoluzione del Consiglio n.2006/C 168/01 sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea;
- e. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- f. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 sulla costituzione del "Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);
- g. le Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02 relative alla strategia "ET 2020" per la cooperazione europea nei settori dell'Istruzione e della Formazione;
- h. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'Istruzione e della Formazione Professionale (EQAVET);
- i. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 di istituzione del Sistema europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET);
- j. la Comunicazione di Bruges dei Ministri europei di Istruzione e Formazione Professionale, Parti sociali europee e della CE del 07 dicembre 2010 su una maggiore cooperazione europea in materia di Istruzione e Formazione Professionale per il periodo 2011-2020;
- k. la Raccomandazione del Consiglio n.2012/C 398/01 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- l. il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- m. il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

**PREMESSO altresì che**

- a) la Legge 21 dicembre 1978, n.845 "Legge quadro in materia di Formazione Professionale";
- b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- c) la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- d) il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del Lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- e) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- f) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
- g) il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle Qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
- h) l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

- i) l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- j) il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art.4, comma 3 e art.8, comma 2, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- k) il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- l) l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art.6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2012;
- m) la Legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. "Disposizioni in materia di Riforma del mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'art.4 dal comma 51 al comma 68;
- n) l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art.4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recepita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013;
- o) l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle Qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013;
- p) la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- q) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012" ed i seguenti atti approvati in data 20 dicembre 2012;
- r) la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- s) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015, GU n.166 del 20/07/2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio, n.13".

#### **PRESO ATTO che**

- a) la Legge Regionale 18 novembre 2009 n. 14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro" dà avvio alla Riforma regionale del sistema di Istruzione, Formazione e Lavoro in una logica di integrazione tra gli stessi ed in coerenza alle Direttive comunitarie sul tema;
- b) la Deliberazione di G.R. n.223 del 27 giugno 2014 (B.U.R.C. n.44 del 30/06/2014) "Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" istituisce il riferimento univoco della Formazione Professionale in Campania in coerenza alle disposizioni europee sul tema ed assume i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione di Titoli e Qualificazioni professionali regionali come sancito in sede di IX Commissione "Istruzione e Lavoro";
- c) la Deliberazione di G.R. n.315 del 21 giugno 2011 (B.U.R.C. n.49 del 01/08/2011) "Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale Autofinanziata" approva, tra l'altro, le "Linee guida per la vigilanza delle attività di Formazione Professionale Autofinanziata".

#### **RILEVATO che**

la Giunta Regionale della Campania risponde con Deliberazione 223/2014:

- a) all'impegno adottato su scala nazionale in Accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla *condizionalità ex ante* "10.3 Apprendimento permanente" con riguardo a "l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze";
- b) alle indicazioni contenute nel "Protocollo metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle Qualificazioni professionali regionali" approvate in IX Conferenza Stato Regioni, garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2006/2011;
- c) al recepimento degli Standard professionali minimi del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni ex art.4, comma 67, L.92/2012 e Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. Atti n.146/CU, ai fini, tra l'altro, della relativa correlabilità delle stesse sul piano nazionale ed europeo.

#### RITENUTO di

- a) dovere dare attuazione, alla luce della Riforma del Sistema della Formazione Professionale in atto, al Sistema regionale degli Standard formativi necessari a fornire gli elementi minimi generali per la progettazione dei percorsi formativi riferiti ai Titoli e Qualificazioni confluiti nel Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014 – giusto Allegato A "*Standard formativi minimi per la progettazione didattica dei percorsi formativi relativi ai Titoli ed alle Qualificazioni ricompresi nel repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014*" da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) dovere avocare alla Direzione Generale 11 per la relativa trasmissione alle U.O.D. Competenti, le funzioni di Vigilanza e Controllo prima attribuite alle Amministrazioni provinciali ex D.G.R. 315/2011 nel Quadro del processo di Riforma del sistema della Formazione Professionale in Campania ed in coerenza con il dettato normativo nazionale *ex lege* 7 aprile 2014, n. 56;
- c) potere stabilire che operino in regime di transitorietà secondo la precedente impostazione normativa, alla luce della tempistica ex D.M. del 30/06/2015 (pubblicazione in G.U. del 20/07/2015), le sole Agenzie formative accreditate ed operanti in Regione Campania che concludano i percorsi formativi entro la data del 30/06/2016 ed i relativi esami finali entro la data del 20/07/2016, termine perentorio e indifferibile – giusto Allegato B "*Ulteriori disposizioni per l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale "Autofinanziata"*" da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d) dovere demandare agli Uffici della Direzione 11 - Dip.54 di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente Deliberazione.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

#### DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- 1) dare attuazione, alla luce della Riforma del Sistema della Formazione Professionale in atto, al Sistema regionale degli Standard formativi necessari a fornire gli elementi minimi generali per la progettazione dei percorsi formativi riferiti ai Titoli e Qualificazioni confluiti nel Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014 – giusto Allegato A "*Standard formativi minimi per la progettazione didattica dei percorsi formativi relativi ai Titoli ed alle Qualificazioni ricompresi nel repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014*" da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) avocare alla Direzione Generale 11 per la relativa trasmissione alle U.O.D. Competenti, le funzioni di Vigilanza e Controllo prima attribuite alle Amministrazioni provinciali ex D.G.R. 315/2011 nel Quadro del processo di Riforma del sistema della Formazione Professionale in Campania ed in coerenza con il dettato normativo nazionale *ex lege* 7 aprile 2014, n. 56 ;
- 3) stabilire che operino in regime di transitorietà secondo la precedente impostazione normativa, alla luce della tempistica ex D.M. del 30/06/2015 (pubblicazione in G.U. del 20/07/2015), le sole Agenzie formative accreditate ed operanti in Regione Campania che concludano i percorsi formativi entro la data del 30/06/2016 ed i relativi esami finali entro la data del 20/07/2016, termine perentorio e indifferibile – giusto Allegato B "*Ulteriori disposizioni per*

*l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale "Autofinanziata"* da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 4) demandare agli Uffici della Direzione 11 - Dip.54 di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente Deliberazione.
- 5) trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo considerato il Repertorio in implementazione quale riferimento regionale univoco per la programmazione e l'adempimento delle *condizionalità ex ante* previste dal Regolamento sui Fondi strutturali e le disposizioni generali sul FSE;
- 6) trasmettere il presente atto al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l'immissione sul Sito della Regione Campania [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it).

**STANDARD FORMATIVI MINIMI  
PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI FORMATIVI  
RELATIVI AI TITOLI ED ALLE Qualificazioni RICOMPRESI NEL Repertorio REGIONALE EX DGR  
223/2014**

**PREMESSA**

Negli ultimi anni si è assistito ad una rapida evoluzione delle strategie nazionali e regionali nel campo dell'apprendimento permanente. In particolare, è stata delineata l'infrastruttura normativa generale del sistema nazionale di certificazione delle competenze e ne sono stati definiti i livelli essenziali<sup>1</sup>.

L'istituzione del "Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali", ex art.8 D.Lgs 13/13, in attuazione della L.92/2012, inaugura, nelle politiche della formazione professionale e della certificazione delle competenze, una nuova stagione nella quale i Repertori regionali si correlano al Repertorio nazionale secondo costanti di riferimento utili a consentire una graduale standardizzazione delle competenze ivi rientranti. Ai sensi del D.Lgs sopra richiamato "sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a Qualificazioni di Repertori ricompresi nel Repertorio nazionale"<sup>2</sup> (art. 3, comma 3).

Il Repertorio nazionale rappresenta il quadro di riferimento unitario e univoco per la certificazione delle Competenze e per la correlazione delle Qualificazioni professionali regionali, attraverso la metodologia indicata nell'Intesa Stato-Regioni del 22/01/2015 e recepita dal Decreto del MLPS 30/06/2015.

Ne consegue che percorsi formativi relativi a Qualificazioni non presenti nel Repertorio regionale istituito con D.G.R. n.223 del 27/06/2014 (B.U.R.C. n.44 del 30/06/2014), potranno eventualmente essere erogati e finanziati solo laddove specifiche misure regionali lo prevedano, ma non potranno dar luogo a certificazione pubblica, bensì, a limite, ad un'attestazione di frequenza con o senza indicazione del profitto.

Il presente documento fornisce ai soggetti attuatori dell'offerta formativa territoriale indicazioni utili alla progettazione di percorsi di apprendimento formale relativi a Qualificazioni professionali ricomprese nel Repertorio regionale, al fine di strutturare un'offerta formativa regionale coerente con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini una più solida e concreta possibilità di acquisire competenze connotate da un elevato grado di spendibilità nel mercato del lavoro nazionale ed europeo.

Gli standard formativi di cui al presente documento sono di carattere generale e assumono come riferimento una tassonomia delle Qualificazioni basata sul livello EQF assegnato alle stesse dalla Regione Campania; essi si applicano nelle more della definizione di standard formativi di dettaglio *ad hoc* per singola qualificazione professionale.

**INDICAZIONI METODOLOGICHE DI BASE PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI**

A fronte di quanto esposto in PREMessa, sono definiti i seguenti indirizzi concernenti l'articolazione del sistema degli standard formativi e l'attività di progettazione dei soggetti erogatori:

- gli standard professionali di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni sono assunti quale riferimento cogente di progettazione formativa, con ciò intendendo che le UC (*Unità di Competenza*) in sé, nonché il loro complesso, costituiscono riferimento obbligatorio per lo sviluppo degli standard formativi minimi;
- il percorso formativo si articola in UF (Unità Formative) e Moduli;
- è stabilito un rapporto di corrispondenza tra UC e UF. La UF è la "porzione" di percorso formativo che consente l'acquisizione delle competenze ricomprese nella UC univoca corrispondente con l'unica eccezione di eventuali effetti derivanti dalla risoluzione delle ridondanze (vedi oltre) tra le UC della Qualificazione-

---

<sup>1</sup> Si vedano in merito in particolare:

D. Lgs. 13/13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"

Decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

<sup>2</sup> Il Repertorio Nazionale è a sua volta costituito da tutti i Repertori dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 13/13.

obiettivo<sup>3</sup>. I moduli sono invece relativi a contenuti e attività del percorso formativo che non hanno uno specifico corrispettivo nello standard professionale (ad esempio: *key competence*, eventuali contenuti aggiuntivi rispetto allo standard minimo, stage...);

- il percorso formativo comprende sempre e necessariamente un'azione formativa volta all'acquisizione/approfondimento/perfezionamento delle otto *key competence* (competenze-chiave) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006/962/ce). Le competenze-chiave sono definite nella Raccomandazione come "combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione (...). Ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza." Il Repertorio Regionale indica i patrimoni di competenza tecnico-professionale, di conseguenza gli standard professionali non contengono riferimenti specifici alle *key competence*, la cui trattazione è tuttavia imprescindibile in un percorso di apprendimento in linea con le attuali esigenze dei cittadini e del contesto. La progettazione dovrà dunque indicare quali *key competence* saranno sviluppate nel percorso sulla scorta di una maggiore attinenza alle caratteristiche delle attività professionali ricollegabili alla Qualificazione-obiettivo. Gli standard formativi generali che seguono in questo documento indicano l'incidenza di durata minima e massima degli insegnamenti relativi alle competenze-chiave. Si suggerisce ai progettisti di selezionare con attenzione le *key competence* da inserire nel percorso, evitando una loro proliferazione. Non sono ammessi moduli relativi a KC di durata unitaria inferiore a 20 ore;
- le UC codificate nel Repertorio ex D.G.R. 223/2014 contengono standard minimi di tipo professionale. Esse costituiscono il riferimento per la certificazione delle competenze del soggetto, comunque acquisite (anche in ambiti non formali e/o informali). Al fine di assicurare la individuazione/validazione/certificazione della singola competenza, così come previsto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 13/13, esse sono state generate osservando il criterio della "auto-consistenza". Per tale motivo, nell'ambito di un determinato complesso di UC, costituente il patrimonio di competenze una data qualificazione, alcune abilità e conoscenze potrebbero ritrovarsi ripetute in più UC (a limite, anche in tutte le UC). Ciò non solo è metodologicamente sensato ma auspicabile, perfino inevitabile, in relazione alla certificabilità della singola competenza (che sarà possibile quando l'intero sistema regionale della certificazione entrerà a regime). In ambito di apprendimento, tuttavia, le ridondanze devono essere necessariamente risolte. In sostanza, un certo contenuto di conoscenza può essere essenziale in diverse UC (e per diversi risultati attesi) ma, in termini di percorso formativo, l'azione formativa in grado di trasferirlo all'allievo non è ripetuta in ogni UF ma è concentrata in una o in alcune UF, ponendo attenzione alla propedeuticità dello stesso rispetto ai contenuti delle UF successive<sup>4</sup>.  
In questo senso, le relazioni di propedeuticità fanno sì che sia particolarmente importante l'indicazione della sequenza con cui si susseguono UF e Moduli nella articolazione del percorso;
- in taluni casi la struttura stessa delle UC potrebbe comportare una asimmetria nel peso delle singole UF. Gran parte dei contenuti ridondanti, infatti, dovranno essere svolti nelle UF iniziali e ciò può comportare un "sovraccarico" di contenuti e di durata di queste. In tali casi, si suggerisce di procedere alla ripartizione delle ridondanze attraverso una loro scomposizione di dettaglio e la collocazione nelle UF più pesanti dei soli aspetti ridondanti strettamente necessari alla UF in oggetto, rimandando i restanti alle UF successive<sup>5</sup>. In via subordinata, è possibile utilizzare i Moduli formativi relativi alle *key competence* per introdurre elementi di conoscenza ridondata tratti dalle UC, ovviamente solo ove essi siano effettivamente coerenti con la KC oggetto di insegnamento del Modulo. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, ridondanti o non, contenuti nelle UC di una qualificazione, la progettazione prevederà sempre una loro estrapolazione dalle UF e una loro concentrazione e messa a sintesi in una UF specifica a ciò dedicata;
- la Formazione a Distanza (FAD), in termini di impatto percentuale sul totale della formazione d'aula, è da considerarsi modalità formativa oggetto di autorizzazione specifica ovvero determinata in forza dello specifico disposto dell'Avviso o Bando pubblico di riferimento;


<sup>3</sup> Per "qualificazione-obiettivo" si intende la qualificazione oggetto di progettazione, ossia quella prevista in uscita dal percorso formativo.

<sup>4</sup> In pratica, se una certa conoscenza  $\alpha$  è presente in molte UC costituenti la qualificazione-obiettivo, il suo apprendimento sarà concentrato nella/e prima/e UF relativ/e alle UC che la prevedono.

<sup>5</sup> A titolo di esempio: il contenuto di conoscenza "Tecniche di marketing", presente in 5 UC della Qualificazione X, posto interamente nella prima UF del percorso ne determinerebbe uno sviluppo orario esorbitante rispetto alle altre. Si tratta allora di verificare se sia possibile scomporre in dettaglio l'elemento di conoscenza ridondante e introdurre nella prima UF una parte del contenuto ridondante, quella essenziale all'efficace apprendimento dei contenuti di tale UF (es. "Tecniche di marketing: elementi di segmentazione del mercato"), collocando nelle successive UF altri contenuti ("Tecniche di marketing: politiche distributive"; "Tecniche di marketing: il marketing mix").

- in sintesi, sulla scorta dei criteri sopra illustrati, i progettisti:
  - definiscono le UF del percorso formativo relativo alla qualificazione-obiettivo in funzione delle corrispondenti UC del Repertorio Regionale, risolvendo le ridondanze implicate dai criteri di costruzione degli standard professionali;
  - selezionano (motivando la loro scelta) le *key competence* da includere nel percorso formativo e costruiscono i relativi Moduli
  - inseriscono e strutturano Moduli relativi a contenuti non direttamente presenti nelle UC (es. stage, eventuali contenuti ulteriori rispetto agli standard professionali minimi, modulo introduttivo...), e ne determinano la posizione nell'iter formativo erogato
  - possono sviluppare e inserire nel percorso UF corrispondenti ad UC presenti nel Repertorio Regionale ma non associate alla Qualificazione-obiettivo, bensì ad altre Qualificazioni (in questo caso comunque dovranno essere rispettati gli standard professionali minimi contenuti nelle UC di riferimento, al pari di quanto avviene per le UC "proprie" della Qualificazione-obiettivo)
  - indicano la sequenza delle UF e dei Moduli (anche sulla scorta delle relazioni di propedeuticità)
  - rispettano i requisiti minimi cogenti di percorso, di seguito indicati nel presente documento (durata minima complessiva del percorso, requisiti di ingresso, % minima e massima di ore dedicate alle *key competence*, etc.)
  
- in sintesi, la "tecnologia progettuale" sopra istanziata conduce ad una struttura delle relazioni tra standard professionali e formativi e singolo progetto formativo quale quella rappresentata a titolo di esempio in Figura 1.

**Figura 1 – Esempificazione di massima della relazione tra sistema degli standard professionali e progetto formativo**



La metodologia di progettazione sopra esposta si applica a tutte le Qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale, ivi comprese quelle regolamentate da una specifica normativa nazionale o da accordi Stato-Regione.

**STANDARD FORMATIVI DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE**

Gli standard formativi qui indicati sono di carattere generale. Essi assumono come riferimento una classificazione delle Qualificazioni per livello EQF (*European Qualification Framework*)<sup>6</sup>.

Per le Qualificazioni “regolamentate” gli standard formativi qui indicati non si applicano quando incompatibili con quanto previsto dalle disposizioni normative di riferimento.

Gli standard si applicano nelle more della definizione di un sistema di standard dettagliato per singola qualificazione ed eventualmente per singola UF.

**Standard formativi cogenti per l'erogazione di percorsi formativi relativi a Qualificazioni di livello EQF 2**

Durata complessiva minima del percorso formativo (ore)	500
Durata minima delle attività di aula e laboratorio (ore)	300
Durata minima e massima delle attività relative alle KC (ore)	min. 40 - max. 60
Durata minima delle attività di stage (ore)	200
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione <sup>□</sup> . Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Formazione d'aula Docenti qualificati, Laboratorio docenti qualificati pn possesso di documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento, È necessario disporre di laboratori congruamente attrezzati.
Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti	Verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata). [La prova finale avverrà in coerenza con la disciplina regionale vigente al momento della valutazione. Tale disciplina farà riferimento agli standard di processo indicati nel D.Lgs. 13/13 e nel Decreto MLPS 30/06/2015]

**Standard formativi cogenti per l'erogazione di percorsi formativi relativi a Qualificazioni di livello EQF 3**

Durata complessiva minima del percorso formativo (ore)	600
Durata minima delle attività di aula e laboratorio (ore)	360
Durata minima e massima delle attività relative alle KC (ore)	min. 60 - max. 80
Durata minima delle attività di stage (ore)	240
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione*. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione <sup>□</sup> . Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di

<sup>6</sup> I livelli EQF sono 8, ma attualmente nel Repertorio Regionale il range EQF va da 2 a 7.

Il DM 139/2007, riporta che l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni decorre partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.

<sup>□</sup> Di cui al D.M. 927/01/2010.

	attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Docenti qualificati, per almeno il 50% provenienti dal mondo del lavoro e in possesso di documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento. È necessario disporre di laboratori congruamente attrezzati.
Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti	Verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).

**Standard formativi cogenti per l'erogazione di percorsi formativi relativi a Qualificazioni di livello EQF 4**

Durata complessiva minima del percorso formativo (ore)	600
Durata minima delle attività di aula e laboratorio (ore)	360
Durata minima e massima delle attività relative alle KC (ore)	min. 60 - max. 80
Durata minima delle attività di stage (ore)	240
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Possesso di titoli /Qualificazioni professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. I candidati che abbiano conseguito detti titoli in un ordinamento estero devono inoltre possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo grado o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. L'accesso è possibile anche nel caso in cui si possiedano i requisiti previsti per l'accesso ad un percorso professionale con un livello in uscita di EQF 3 (vedi sopra) o.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Docenti qualificati:: È necessario disporre di laboratori congruamente attrezzati.
Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti	Verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).

**Standard formativi cogenti per l'erogazione di percorsi formativi relativi a Qualificazioni di livello EQF 5**

Durata complessiva minima del percorso formativo (ore)	500
Durata minima delle attività di aula e laboratorio (ore)	300
Durata minima e massima delle attività relative alle KC (ore)	min. 40 - max. 60
Durata minima delle attività di stage (ore)	200
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Possesso di titoli /Qualificazioni professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. I candidati che abbiano conseguito detti titoli in un ordina-

	mento estero devono inoltre possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Docenti qualificati, provenienti per almeno il 50% provenienti dal mondo del lavoro. Tutti i docenti devono avere una documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento. È necessario disporre di laboratori congruamente attrezzati.
Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti	Verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).

#### Standard formativi cogenti per l'erogazione di percorsi formativi relativi a Qualificazioni di livello EQF 6

Durata complessiva minima del percorso formativo (ore)	500
Durata minima delle attività di aula e laboratorio (ore)	300
Durata minima e massima delle attività relative alle KC (ore)	min. 40 - max. 60
Durata minima delle attività di stage (ore)	200
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Possesso di titoli di studio /Qualificazioni professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno ad un EQF 5 acquisiti nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. I candidati che abbiano conseguito detti titoli in un ordinamento estero devono inoltre possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Docenti qualificati, provenienti per almeno il 50% provenienti dal mondo del lavoro. Tutti i docenti devono avere una documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento. È necessario disporre di laboratori congruamente attrezzati.
Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti	Verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).

#### Standard formativi cogenti per l'erogazione di percorsi formativi relativi a Qualificazioni di livello EQF 7

Durata complessiva minima del percorso formativo (ore)	500
Durata minima delle attività di aula e laboratorio (ore)	300
Durata minima e massima delle attività relative alle KC (ore)	min. 40 - max. 60
Durata minima delle attività di stage (ore)	200

Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Possesso di titoli di studio /Qualificazioni professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno ad un EQF 6 acquisiti nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale <sup>7</sup> . L'accesso è possibile anche nel caso in cui si possiedano i requisiti previsti per l'accesso ad un percorso professionale con un livello in uscita di EQF 6 ( <i>vedi sopra</i> ) unitamente ad una documentata esperienza lavorativa di almeno un anno, coerente con le caratteristiche della qualificazione-obiettivo. I candidati che abbiano conseguito detti titoli in un ordinamento estero devono inoltre possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Docenti qualificati, provenienti per almeno il 50% provenienti dal mondo del lavoro. Tutti i docenti devono avere una documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento. È necessario disporre di laboratori congruamente attrezzati.
Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti	Verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).

<sup>7</sup> Il requisito permette l'accesso solo a coloro in possesso di una precedente qualifica professionale almeno di livello EQF 5 (tecnico esperto) o titolo di studio di livello EQF 5 (ITS). Ovviamente è quindi possibile l'accesso anche a chi abbia conseguito un diploma di laurea triennale (EQF 6).

**FORMAT DI SCHEDA DI PROGETTAZIONE****1. INDICAZIONI GENERALI, DI CLASSIFICAZIONE E REFERENZIAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE-OBIETTIVO**

Denominazione della Qualificazione	
SEP	<i>(come da Repertorio Regionale e DB nazionale)</i>
ADA nazionale di riferimento	<i>(come da Repertorio Regionale e DB nazionale)</i>
Processo	<i>(come da Repertorio Regionale e DB nazionale)</i>
Sequenza di Processo	<i>(come da Repertorio Regionale e DB nazionale)</i>
Referenziazioni	Codice univoco NUP/CP 2006 <i>(come da Repertorio Regionale)</i> Codice univoco CP 2011 <i>(come da Repertorio Regionale)</i> Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): <i>(come da Repertorio Regionale)</i>
Livello EQF	<i>(come da Repertorio Regionale)</i>
Descrizione sintetica della Qualificazione e delle attività professionali collegate	<i>(come da Repertorio Regionale)</i>

**2. STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO *(come da Repertorio Regionale)***

	<i>UC - Titolo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Abilità</i>	<i>Conoscenze</i>
N.1				
N.2				
....				

**3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO****3.1 Indicazioni generali sul percorso**

Durata complessiva (ore)	
Requisiti e numero risorse professionali impiegate	
Metodologia didattica	
Tecnologie, attrezzature, strumenti, materiali didattici	
Durata delle attività di aula e laboratorio (ore)	
Durata delle attività relative alle KC (ore)	
Durata delle attività di stage (ore)	
% FaD sulla durata minima di aula e laboratorio	
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	
Requisiti didattici comuni a tutte le UF	
Requisiti di risorse professionali e strumentali	
Requisiti di valutazione degli apprendimenti	

**3.2 Sequenza delle UF e dei moduli**

...  
...  
n

**3.3 Dettaglio UF e moduli**

Modulo/UF N.....	
Titolo UC univoca corrispondente <i>(solo per le UF)</i>	
Durata (ore)	
Descrizione modulo/UF	
Durata FaD (ore e incidenza % sul modulo/UF)	
Descrizione delle eventuali attività erogate in FaD	
Requisiti e numero risorse professionali impiegate	
Metodologia didattica	

**3.4 Dettaglio Stage**

[da replicare tante volte quanti sono i “progetti stage” previsti. Si precisa che il totale degli allievi coinvolti in tutti i “progetti stage” deve corrispondere al totale degli allievi previsti nel corso di formazione]

Numero di allievi coinvolti:	
Durata (ore)	
Durata (giorni)	
Sede stage (indicare la denominazione, la localizzazione e l'attività prevalente del/dei soggetto/i ospitante/i)	
Tutor aziendale (specificare professionalità e ruolo aziendale)	
Tutor didattico (specificare numero e professionalità)	
Descrizione dell'attività prevista e degli obiettivi da raggiungere	
Modalità di svolgimento (indicare se in unica soluzione o in momenti diversi)	
Modalità e frequenza delle verifiche	

#### 4. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

<i>Titolo competenza</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Oggetto di osservazione</i>	<i>Indicatori</i>
Titolo UC 1			
Titolo UC 2			
...			

#### 5. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' DI PROGETTO

ATTIVITA'		MESI											
Intervento n.	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...													
...													
...													

#### 6. PIANO FINANZIARIO

Piano dei Costi da compilare secondo il Modello N (allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 2007/2013)

**Allegato B****ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "AUTOFINANZIATA"****Art.1 PREMESSA**

Il presente documento rettifica ed integra quanto disposto nelle *“Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale Autofinanziata”* approvate con D.G.R. n.315 del 21/06/2015, determinando una architettura del Sistema regionale della Formazione Professionale *“Autofinanziati”* coerente con gli indirizzi nazionali di attuazione del D.Lgs. 16/01/2013, n.13, con la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 di istituzione del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni in Regione Campania, con la Legge 07 aprile 2014, n.56 (cosiddetta *“Legge Delrio”*). Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano in vigore le disposizioni di cui alla sopra richiamata D.G.R. n.315/2015.

**Art.2 TIPOLOGIE CORSUALI**

Le tipologie di Percorsi Autofinanziati oggetto di autorizzazione regionale sono:

PERCORSI DI QUALIFICAZIONE finalizzati all'ottenimento della relativa Qualificazione professionale presente in Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014 ovvero approvati da specifici provvedimenti normativi e legislativi nazionali

PERCORSI ABILITANTI volti all'esercizio di specifiche attività regolamentate da disposizioni normative e legislative nazionali e regionali

PERCORSI DI AGGIORNAMENTO ossia Percorsi brevi rivolti a lavoratori occupati dipendenti ed autonomi, atti a trasferire competenze specialistiche di settore o rispondenti ad obblighi di legge, utili all'esercizio di specifiche attività professionali

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE finalizzati all'approfondimento di competenze relative ad uno specifico profilo professionale

**Art.3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ**

I percorsi formativi la cui durata consente la conclusione delle attività didattiche entro il 30.06.2016, che si trovino in fase di avvio o che siano già avviati e per i quali è stata o sarà rilasciata autorizzazione, dovranno procedere secondo la precedente disciplina ex D.G.R. 315/2011, così come modificata dal presente provvedimento.

Al riguardo, le Agenzie formative dovranno provvedere alla richiesta formale di *“Esame Finale”* entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi prima della conclusione delle attività corsuali al fine di consentire agli Uffici della U.O.D. 06-11-54 deputati, la programmazione degli stessi entro e non oltre la data del 20/07/2016, in ottemperanza al disposto del D.M. del 30/06/2015 (pubblicazione G.U. del 20/07/2015).

I percorsi formativi la cui durata non consente la conclusione delle attività didattiche entro il 30/06/2016, che si trovino in fase di avvio o che siano già avviati e per i quali è stata o sarà rilasciata autorizzazione, dovranno procedere secondo la nuova disciplina ex D.G.R. 223/2014 ed agli Standard formativi strutturati per livelli EQF – giusto Allegato A al presente provvedimento.

Al riguardo, le Agenzie formative dovranno obbligatoriamente presentare proposte formative volte al rilascio di Titoli e Qualificazioni:

1. rientrate in Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014 con Atti amministrativi della U.O.D. 06-11-54 come da Schede descrittive pubblicate sul sito <http://repertorioqualificazioni.regione.campania.it/>;
2. *“Regolamentate”* da Leggi nazionali, Accordi in Conferenza Stato-Regioni, Leggi regionali - per le quali permangono gli Standard formativi definiti dalla normativa di riferimento specifica e comunque recepite da disposizioni regionali - pur se ancora non confluite nel Repertorio regionale ai sensi della D.G.R. 223/2014.

L'autorizzazione allo svolgimento dei percorsi di Formazione Professionale Autofinanziata è rilasciata dalla Regione Campania con provvedimento del Dirigente della U.O.D. 06-11-54 entro sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza ed ha validità annuale.

**Allegato B**

Detta autorizzazione dà la possibilità alle Agenzie formative di avviare le relative attività formative nell'arco temporale di riferimento. Tutte le attività avviate prima dell'autorizzazione delle stesse non potranno essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale competente in materia.

Le Agenzie formative, nella istanza di autorizzazione all'attivazione del percorso formativo, esplicitano il riferimento al codice ed al provvedimento di Accreditemento regionale, attestano che le Aule da utilizzarsi siano quelle accreditate e compilano la "SCHEMA DI PROGETTAZIONE FORMATIVA" secondo il Format di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate agli Uffici regionali competenti della U.O.D. 06-11-54 Centro Direzionale – Is. A/6 Napoli, all'indirizzo PEC dedicato *formazione.autofinanziata@pec.regione.campania.it*.

Per la verifica della completezza della documentazione presentata dalle Agenzie formative accreditate e della coerenza del Progetto formativo sia con gli Standard professionali ex D.G.R. 223/2014 che con gli Standard formativi di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per la verifica altresì della coerenza alla specifica Legge/Norma di riferimento per le Qualificazioni "Regolamentate", sarà costituito apposito Gruppo di Lavoro composto da personale interno all'Amministrazione regionale della U.O.D. 06-11-54 e nominato dal Dirigente della U.O.D. 06-11-54.

Si dispone che la vidimazione dei Registri di classe, fermo restando quanto disposto all'art.11 della D.G.R. 315/2011, sarà effettuata dai competenti Uffici regionali dei Servizi Territoriali Provinciali (S.T.P.) - U.O.D. competente per territorio.

**Art.4 MONITORAGGIO, VIGILANZA E VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA OFFERTA FORMATIVA**

L'esercizio delle attività di Vigilanza e Controllo della attuazione della Offerta formativa dei percorsi Autofinanziati autorizzati è esercitato dalla Amministrazione regionale attraverso la UOD 04-11-54 mediante verifiche documentali ed *in loco* secondo le modalità di cui all'art.9 della D.G.R. 315/2011 e, per tutte le restanti funzioni, attraverso la U.O.D. 06-11-54.